

## CAPITOLATO

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO PER IL TRIENNIO 2021-2023. CIG 87350295F6.**

#### **Art. 1 – Oggetto**

Oggetto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120 del 11.09.2020, è il servizio di organizzazione e gestione di una rassegna cinematografica estiva, per il triennio 2021-2022-2023;

#### **Art. 2 – Durata, Periodo e luogo di svolgimento del servizio**

La rassegna cinematografica estiva dovrà tenersi a Mantova, nel triennio 2021-2023, presso il cortile del Museo di San Sebastiano o eventuale altro luogo analogo individuato dal Comune di Mantova in caso di indisponibilità del Cortile del Museo di San Sebastiano, per almeno 5 sere alla settimana (salvo maltempo) a partire dall'orario di chiusura del Museo. Nel 2021 dal 20 giugno al 30 agosto, nel 2022 e 2023 in periodo analogo con inizio e fine da concordare annualmente con l'Amministrazione.

#### **Art. 3 – Contenuti del servizio**

Il servizio affidato consiste nella direzione artistica, gestione organizzativa e realizzazione della rassegna, che avrà luogo per almeno 5 sere alla settimana (salvo maltempo), nel periodo di giugno-agosto come meglio precisato all'art. 2.

La proposta dovrà essere corredata da:

- Piano di allestimento e cronoprogramma
- Elenco dettagliato delle attrezzature tecniche (schermo, proiettore ecc) utilizzate.

Il programma dovrà comprendere:

- Titoli e film usciti nell'anno in corso e, al massimo, nei due anni precedenti rispetto all'anno in cui si svolge la rassegna, comprese prime visioni. I film proposti dovranno essere adatti ad un pubblico eterogeneo.
- Almeno 2 iniziative culturali di interesse cinematografico originali e proposte in esclusiva per il Comune di Mantova, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: incontri di presentazione con la presenza di critici, autori, registi o attori o documentari-video di approfondimento culturale, iniziative ad hoc tangenti argomenti artistici per la connessione rispetto agli spazi museali in cui la rassegna è realizzata.
- N° eventuali serate o eventi ad ingresso gratuito per la cittadinanza;
- Eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi;
- Un piano di promozione della rassegna.

L'aggiudicatario avrà diritto a trattenere i ricavi derivanti dall'eventuale vendita dei biglietti d'ingresso, da pubblicità, sponsorizzazione, contrattualizzando i rapporti in nome e per conto proprio.

#### **Art. 4 – Oneri dell'aggiudicatario**

Sono a carico dell'aggiudicatario i seguenti oneri:

- predisposizione di tutti gli aspetti organizzativi, allestitivi e logistici, promozionali, contrattuali e autorizzativi sostenendone anche i relativi oneri economici.
- Trasmissione al Comune di Mantova del programma della rassegna e degli eventi culturali collaterali almeno 30 giorni prima dell'inizio della rassegna. Per l'anno 2021 il programma di massima dovrà essere presentato entro il 5 giugno 2021.
- provvedere al noleggio dei film e all'assolvimento di tutti gli adempimenti, anche economici, relativi ai diritti Siae ed Enpals;
- allestire il cortile con schermo di proiezione autoportante non gonfiabile, impianto audio ed elettrico a norma di legge, apparati per la segnalazione uscite di sicurezza, sedie, adeguato

numero di estintori e ogni altro dispositivo previsto dalla normativa vigente, per un massimo di 199 posti a sedere o comunque nel rispetto delle normative e delle linee guida per la realizzazione degli eventi in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19 e nel rispetto dell'atto di autorizzazione all'uso degli spazi rilasciato dal Museo di San Sebastiano. Si allega planimetria del cortile del Museo di San Sebastiano.

- richiedere la necessaria licenza di agibilità dell'area ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e, se necessario, licenza/SCIA per pubblici spettacoli.
- predisporre idoneo Piano di Sicurezza e Sanitario;
- gestire con proprio personale il servizio di allestimento, disallestimento delle strutture, proiezione, biglietteria e garantire almeno 1 persona addetta alla gestione della sala;
- rispettare, nei confronti del personale utilizzato, tutti gli obblighi e le disposizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro, o comunque delle disposizioni normative in materia di assicurazioni, previdenza, e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere;
- Sostenere il costo per il servizio quotidiano di 1 persona della ditta Verona83, per un numero massimo di 4 ore/giorno, che assicurerà apertura e chiusura dello spazio e sorveglianza dell'area museale con costo orario di € 16,20 + IVA.
- Provvedere a proprie spese alla pulizia delle sedie e sanificazione del cortile e dei servizi igienici secondo le linee guida per la realizzazione di eventi all'aperto in vigore e comunque almeno 1 volta al giorno prima dell'inizio delle proiezioni.
- disallestire il cortile entro 2 giorni dall'ultimo evento programmato.

## **5) Responsabilità e Assicurazioni**

L'aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, la sicurezza degli allestimenti e preservare gli spazi museali da rischi o danni che l'organizzazione del servizio potrebbe comportare; è l'esclusivo e diretto responsabile per i danni a persone e cose e/o gli infortuni che dovessero verificarsi in conseguenza, diretta, o indiretta, dell'organizzazione esecuzione del servizio, pertanto, rimane a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Mantova.

A copertura dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi, l'aggiudicatario si impegna a stipulare un'idonea polizza assicurativa o ad integrare polizza assicurativa in essere, che dovrà preventivamente presentare in copia all'Ente. La polizza dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per tutta la durata del servizio e del periodo di allestimento e disallestimento e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione al Comune di Mantova nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza, qualunque ne sia la causa.

Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti, nonché eventuali sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico dell'aggiudicatario, fermo restando che la polizza assicurativa presentata dovrà prevedere l'impegno da parte della compagnia alla gestione/definizione anche dei sinistri rientranti nel limite dell'eventuale franchigia.

### **art. 6 – Oneri a carico dell'Amministrazione Comunale**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i seguenti oneri:

- Concessione a titolo gratuito dell'utilizzo dello spazio cortivo del Museo di San Sebastiano, dei servizi igienici adiacenti, nei mesi di giugno/luglio/agosto di ogni anno.
  - Promuovere la rassegna attraverso i canali social e istituzionali dell'Ente;
  - Fornitura elettrica per un massimo di 100kw, connessione WI-FI.

### **Art. 7 – Valore del contratto**

Il valore complessivo dell'affidamento dei servizi in oggetto è stimato in € 95.600,00 iva esclusa, di cui:

- a) Euro 50.600,00 IVA esclusa, quale valore stimato dei servizi affidati in appalto per l'intera

durata del contratto, comprensivo di Euro 600,00 di oneri per la sicurezza (scaturenti da DUVRI non soggetti a ribasso);

b) Euro 45.000,00 (dicansi quarantacinquemila/00), IVA esclusa, quale valore stimato dei servizi affidati in concessione per l'intera durata del contratto (stima degli incassi da biglietteria /sponsorizzazioni)

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, emessa annualmente a conclusione della rassegna, successivamente al disallestimento delle strutture e attrezzature e al ripristino del cortile di San Sebastiano nelle medesime condizioni in cui si trovava prima dell'inizio della rassegna.

#### **ART.8 – Criteri di aggiudicazione**

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo a favore del Comune di Mantova, ai sensi di quanto disposto dall'art, 1 comma 3 del D. L. 76/2020 convertito con legge n.120 del 11.09.2020, con applicazione dei seguenti parametri di valutazione: 80 punti per la valutazione dell'Offerta Tecnica e 20 punti per la valutazione dell'offerta economica.

E' facoltà del Comune procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

#### **ART. 9 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA'**

L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni rassegna annuale, a Comune di Mantova – Ufficio Cultura Turismo e Promozione della città, Via Frattini 60, 46100 Mantova (P.I. 00189800204), esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l'impossibilità di procedere al pagamento da parte dell'Amministrazione, riportante il codice univoco FGFLQ3.

Contestualmente all'emissione della fattura l'aggiudicatario dovrà inviare via e-mail report delle attività svolte nei mesi a cui il pagamento si riferisce. La liquidazione della fattura sarà disposta dal Dirigente del Settore, previa verifica delle attività svolte e descritte nel report.

Il pagamento avverrà, ai sensi del D.Lgs. 192/2012 e cioè entro trenta giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle somme dovute avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi, a carico dell'aggiudicatario, su conto corrente segnalato dallo stesso aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 di cui al successivo articolo. L'aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di Mantova gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, c. 7 L. 136/2010).

E' a carico dell'aggiudicatario l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 (art. 3, c. 8 L. 136/2010). Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dal citato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Per tali fatture il Comune di Mantova verserà l'IVA direttamente all'erario così come previsto dalla normativa vigente (art. 17-ter DPR 633/72 "Split payment").

Fermo restando le indicazioni previste dall'art. 21 del DPR n. 633/72, la fattura dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- settore che affida il servizio nonché numero ed anno delle determinazioni di affidamento;
- numero dell'impegno di spesa;
- protocollo della pratica;
- scadenza del pagamento;
- iban del conto dedicato;
- codice identificativo gara (CIG).

#### **ART.10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l'aggiudicatario si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a mezzo polizza fidejussoria.

Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, il Comune avrà diritto di valersi della cauzione definitiva prestata e di cui in premessa.

L'aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia escusso in tutto o in parte la stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto dietro dichiarazione dell'Amministrazione Comunale in ordine all'integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all'insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contraddittorio.

#### **ART. 11 - CONTROLLO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune si riserva di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli prescritti dalla Legge nonché quelli che comunque ritiene opportuno effettuare per assicurare che da parte del gestore siano osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

I servizi dovranno essere eseguiti in ottemperanza alle norme e condizioni fissate dalla normativa in vigore e dal presente capitolato e dal progetto presentato in sede di gara con tutta la diligenza dovuta. Tutte le prestazioni dovranno essere espletate in modo corretto, puntuale e soddisfacente per l'Amministrazione, fermo restando il principio che a certe occorrenze immediate e imprevedute si dovrà corrispondere, ragionevolmente, con altrettanta immediatezza. Eventuali carenze o disservizi saranno segnalati in forma scritta all'aggiudicatario che è tenuto ad approntare i correttivi del caso ed eventualmente a rifondere il Comune dei danni da questo subiti.

#### **ART. 12 SUBAPPALTO**

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli art.30,35,80,83, 84 del D.Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

Senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato all'aggiudicatario di cedere in subappalto l'esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato.

Ai sensi dall'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto senza consenso della stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, dà diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

L'affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti.

L'importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto all'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 105 comma 13 del Codice.

#### **ART.13 - SPESE CONTRATTUALI**

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in modalità elettronica.

#### **ART.14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI MANTOVA quale

titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, e facenti parte della Commissione;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata della procedura di affidamento di aggiudicazione del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con stipulazione del contratto a seguito della quale il titolare procederà alla archiviazione dei dati della procedura di affidamento, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo i dati personali da allegare al contratto medesimo.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto trattamento.

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con l'esecuzione dell'appalto. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengono in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al

loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al COMUNE DI MANTOVA.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è Comune di Mantova, con sede in Mantova, Via Roma n. 39, cap. 46100.

È stato designato quale Responsabile per la protezione dei dati personali ICAR SRL in VIA E TEDESCHI N 12F - REGGIO EMILIA Telefono: 0522-517193 E-mail : ragioneria@icarsrl.it PEC : icarsrl@interfreepec.it Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile: GOLTARA SIMONA, Tel. 0376 803074

E-mail: consulenza@entilonline.it PEC: simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

L'elenco aggiornato dei RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO designati dal titolare è disponibile su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: COMUNE DI MANTOVA, e-mail: comune.mantova.aoo@legalmail.it

## **ART.15 - CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Mantova.

## **ART. 16 – PENALITA'**

Nel caso in cui il servizio sia svolto in maniera imprecisa o non accurata o in ritardo, ovvero tale da subire una valutazione negativa da parte del Comune di Mantova e comunque in modo non conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, il Comune di Mantova provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata a.r., o posta elettronica certificata, invitando l'appaltatore ad ovviare alle negligenze e agli inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto in conformità agli obblighi contrattuali e a presentare entro breve termine le proprie contro-deduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempimento contrattuale, quali ad es. ritardi o mancate proiezioni, salvo che non siano dovuti a maltempo o causa di forza maggiore, il Comune di Mantova, valutate le contro-deduzioni e giustificazioni dell'appaltatore, si riserva di applicare una penale da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato al Comune stesso, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno ulteriore.

La penale sarà trattenuta in sede di liquidazione del corrispettivo o sulla cauzione.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi e reiterati casi di inadempimento contrattuale, il Comune di Mantova si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 17 salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti ai disservizi provocati.

## **ART. 17- CAUSE SOPRAVVENUTE - SOSPENSIONE**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e smi, dal Direttore di esecuzione, compilando apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore ed inviato al RUP. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

All'appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

Nel caso di sospensioni che superino  $\frac{1}{4}$  del periodo di esecuzione contrattuale e comunque nei mesi successivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 107, comma 2 del D.Lgs.50/2016 e smi.).

In caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107 del codice è dovuto un risarcimento all'esecutore secondo quanto indicato all'art. 23 del Decreto MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

## **ART.18 – RISOLUZIONE**

Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, l'Amministrazione comunale avrà facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione scritta all'affidatario, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la gestione dei servizi a terzi in danno all'appaltatore e salvo l'applicazione delle penali prescritte.

L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'affidatario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere nei seguenti casi:

- gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte degli uffici comunali preposti al controllo;
- dopo l'applicazione di numero 3 penalità;
- arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'affidatario, dei servizi in oggetto non dipendente da causa di forza maggiore;
- quando l'affidatario risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto l'attività;
- quando, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, avesse ceduto a terzi, comprendendo tra questi eventuali imprese associate, tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti il presente appalto;
- frode;
- sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia;
- violazione delle norme e delle linee guida per la realizzazione degli eventi all'aperto legate a emergenza sanitaria da Covid-19;
- immissione nello spazi di soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione;
- gravi danni prodotti al Museo di san Sebastiano, al cortile o ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- uso del cortile e dei locali per finalità diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato;
- in tutte le ipotesi di inosservanza di norme legislative che costituiscono causa di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali e assistenziali relative ai dipendenti.
  - violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62);

La concessione in uso del Cortile e degli spazi annessi per l'attività di cui al presente contratto può essere revocata dall'Amministrazione Comunale mediante atto motivato e senza alcun risarcimento a favore del concessionario per i seguenti motivi:

- svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente capitolato, qualora non preventivamente autorizzate;
- gravi inadempienze organizzativo-funzionali delle attività;
- necessità di effettuare lavori manutentivi urgenti presso il Museo di San Sebastiano non compatibili con lo svolgimento di una rassegna cinematografica, salvo sede alternativa.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata o pec, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del c.c.

In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alla normativa vigente.

